

REGOLAMENTO per le verifiche in ambito F-Gas

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

0. STORIA

Questa è l'Edizione 1 – 25 marzo 2019 REGOLAMENTO per le verifiche in ambito F-Gas pubblicato da IGQ.

1. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano i termini e le definizioni in accordo ai seguenti documenti normativi

- Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i., per quanto applicabile
- Regolamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- UNI EN ISO 14065

Si richiamano in particolare le seguenti definizioni:

- 1.1 Gas fluorurati a effetto serra (F-Gas):** gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l'esfluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 517/2014, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
- 1.2 Idrofluorocarburi o HFC:** le sostanze elencate nella sezione 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
- 1.3 Perfluorocarburi o PFC:** le sostanze elencate nella sezione 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
- 1.4 Esafluoruro di zolfo o SF6:** la sostanza elencata nella sezione 3 dell'allegato I del Regolamento (UE) 517/2014 o le miscele che contengono tale sostanza;
- 1.5 Miscela:** un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell'allegato I o nell'allegato II del Regolamento (UE) 517/2014;
- 1.6 Tonnellata di CO2 equivalente:** la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;
- 1.7 Comunicazione F-gas:** la comunicazione trasmessa annualmente dall'organizzazione entro il 31 marzo di ogni anno a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 517/2014 e di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 1191/2014
- 1.8 Immissione in commercio:** la fornitura o la messa a disposizione di un'altra parte, per la prima volta nell'Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l'uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione;
- 1.9 Organizzazione:** gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione che risultino titolari di quote per l'immissione in commercio di HFC e soggetti agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 2 e all'articolo 19, comma 6 del Regolamento (UE) 517/2014
- 1.10 Inesattezza:** un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati dichiarati dall'organizzazione o contenuti nella comunicazione F-Gas o nella documentazione pertinente di cui all'art.2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.
- 1.11 Non conformità:** qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione del Regolamento (UE) 517/2014 e di altri requisiti legali applicabili nell'ambito delle importazioni di HFC o di apparecchiature contenenti tali F-Gas.
- 1.12 Soglia di rilevanza:** il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore.
- 1.13 Inesattezza rilevante:** una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione F-gas dell'organizzazione da parte dell'autorità competente.

- 1.14 Garanzia ragionevole:** un livello di garanzia elevato ma non assoluto in merito al fatto che la comunicazione F-gas del gestore ed altri documenti pertinenti non siano viziati da inesattezze rilevanti.

2. GENERALITÀ

- 2.1** IGQ è un organismo di verifica e convalida indipendente, imparziale e competente. IGQ è accreditato per svolgere le attività di verifica e convalida ai sensi della Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i.
- 2.2** Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità reciproche dell'organizzazione e di IGQ a fronte del rapporto contrattuale da esse stipulato per il servizio delle attività di verifica.
- 2.3** Ogni organizzazione soggetta agli obblighi di verifica di cui all'articolo 14, comma 2 e all'articolo 19, comma 6 del Regolamento (UE) 517/2014, ha libero accesso ai servizi di verifica di IGQ, senza alcun tipo di discriminazione e senza che vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o di altro tipo.
- 2.4** Lo schema per la verifica e convalida nell'ambito delle importazioni di HFC o di apparecchiature contenenti tali F-Gas ha per oggetto:
- 2.4.1** In caso di importazioni di apparecchiature contenenti F-Gas:
- l'accuratezza, correttezza e completezza dei dati ed informazioni contenuti nella comunicazione annuale F-gas rispetto ai dati primari e registrazioni sottostanti ed alle evidenze raccolte;
 - la coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le comunicazioni trasmesse a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 517/2014, e dei punti 11, 12 e 13 dell'allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014;
 - l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione, sulla base delle registrazioni dell'organizzazione relative alle operazioni in questione;
 - la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni raffrontando i dati del registro di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 517/2014 con i documenti che attestano l'immissione sul mercato, qualora un importatore di apparecchiature contenenti HFC fa riferimento a un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 517/2014,
 - se gli HFC contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente sono stati esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, l'esistenza di una dichiarazione da parte dell'organizzazione che immette gli HFC sul mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), per i quantitativi corrispondenti.
- 2.4.2** In caso di importazioni di F-Gas sfusi:
- l'accuratezza, correttezza e completezza dei dati ed informazioni contenuti nella comunicazione annuale F-gas rispetto ai dati primari e registrazioni sottostanti ed alle evidenze raccolte;
 - la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni raffrontando i dati del registro di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 517/2014 con i documenti che attestano l'immissione sul mercato,
 - coerenza tra i dati relativi agli HFC esentati e riportati nella Sezione 5 della comunicazione annuale F-Gas (es. HFC forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese terze ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione) ed i documenti relativi alla transazione di tali quantitativi e / o altri documenti pertinenti (es. dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso finale)
 - per quanto attiene alle operazioni pertinenti relative agli HFC ed ai quantitativi degli HFC esentati ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Regolamento (UE) 517/2014;
 - coerenza dei dati riportati nella Sezione 10 della comunicazione annuale ed i documenti relativi alla transazione di tali quantitativi a prova che i corrispondenti HFC sono stati forniti fisicamente al partner commerciale.
- 2.5** L'attività di verifica e convalida è svolta a livello di e riguarda la singola organizzazione titolare delle importazioni di HFC o di apparecchiature contenenti tali F-Gas.
Le attività di verifica e successiva convalida hanno lo scopo di accertare l'affidabilità, l'attendibilità, la correttezza e la completezza dei dati, della loro gestione e della loro reportazione, nonché la conformità alla normativa di riferimento.

- 2.6** IGQ esegue le attività di verifica e convalida descritte nel presente regolamento conformemente alle prescrizioni derivanti dalla legislazione europea e nazionale vigente, delle norme europee ed internazionali applicabili.
- 2.7** IGQ è responsabile di tutte le fasi del processo di verifica e convalida, così come descritte nel seguito.
- 2.8** IGQ non può fornire servizi di consulenza di alcun tipo all'organizzazione relativi agli adempimenti della medesima in relazione alle attività concernenti l'oggetto di verifica, quali ad esempio:
- assistenza e/o elaborazione dei dati finalizzata alla predisposizione della comunicazione F-gas;
 - sviluppo del sistema di gestione dei dati concernenti gli F-gas;
- Tutti gli atti, le informazioni, le registrazioni ottenuti e/o creati durante lo svolgimento del servizio di verifica e convalida vengono trattati con garanzia di riservatezza da parte di IGQ, con l'eccezione dell'Autorità Competente (di seguito "AC") che ha libero accesso ad ogni informazione relativa alle pratiche di verifica e convalida.
- In caso di divulgazione di informazioni imposta dalle regole dello schema o da altre Autorità, IGQ ne informa l'organizzazione, ove possibile.
- La verifica e la convalida sono subordinate al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite nel contratto.
- 2.9** E' responsabilità dell'organizzazione assicurare la conformità alla normativa vigente in ambito delle importazioni di HFC o di apparecchiature contenenti tali F-Gas ed il rispetto di tutti gli adempimenti ad essa applicabili, con particolare riferimento ai requisiti previsti da:
- Regolamento (UE) 517/2014
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879
 - Linee Guida della Commissione Europea applicabili in merito all'importazione di HFC sfusi o apparecchiature contenenti tali F-Gas
- 2.10** Ai fini della verifica e convalida, l'organizzazione deve:
- inviare ad IGQ in formato elettronico e/o mettere a disposizione con mezzo elettronico alternativo (es. siti di condivisione documenti) la documentazione prevista al capitolo 6 del presente Regolamento;
 - mettere a disposizione di IGQ qualunque altro documento e/o registrazione considerato rilevante ai fini delle attività di verifica e convalida da svolgere;
 - garantire l'accesso agli ispettori di IGQ, eventualmente accompagnati da esperti tecnici, ai siti dell'organizzazione in cui siano detenuti i dati, le informazioni e/o le registrazioni necessari allo svolgimento delle attività di verifica in ambito F-gas, come la sede centrale e/o altri uffici dislocati dell'organizzazione;
 - comunicare tempestivamente ad IGQ in forma scritta ogni non conformità e/o eventuale richiesta formulata dall'autorità competente concernente gli adempimenti in ambito F-gas da parte dell'organizzazione, se attinenti con il servizio di verifica e convalida svolto da IGQ.

3. FASE CONTRATTUALE

- 3.1** L'organizzazione interessata a ricevere un'offerta in merito alle attività di verifica e convalida, ne fa specifica richiesta, trasmettendo il questionario informativo a IGQ (modulo RDO-FGAS) compilato in tutte le sue parti.
- 3.2** La richiesta di verifica e convalida è riferita esclusivamente alla singola organizzazione richiedente di cui al punto 2.3.
- 3.3** IGQ, sulla base delle informazioni fornite tramite il questionario informativo invia un'offerta, in forma di proposta di contratto, a copertura dei costi del servizio di verifica e convalida richiesto. Solo con l'accettazione delle condizioni economiche in essa previste sarà possibile procedere alle attività di verifica.
- La validità del contratto è limitata allo svolgimento delle attività di verifica e convalida per i singoli anni di riferimento previsti nello stesso contratto.
- 3.4** L'organizzazione formalizza l'accettazione dei termini e delle condizioni compresi nella proposta di contratto e nel presente Regolamento restituendo a IGQ la suddetta proposta controfirmata dal legale rappresentante.
- 3.5** All'accettazione della proposta IGQ:

- invia all'organizzazione la lettera di accettazione di incarico che ufficializza le condizioni ed i termini contrattuali tra le due parti specificati nella proposta di contratto controfirmata e nel presente Regolamento;
- richiede all'organizzazione l'invio degli ulteriori documenti previsti al capitolo 5 per poter proseguire con l'iter di verifica.

3.6 La lettera di accettazione dell'incarico indica i nominativi ed i rispettivi ruoli degli ispettori incaricati della verifica ispettiva, nonché di eventuali esperti tecnici impiegati a supporto delle attività di verifica. L'organizzazione ha il diritto di obiettare ai nominativi degli ispettori indicati nella lettera di accettazione dell'incarico presentando adeguata giustificazione entro 3 giorni lavorativi. IGQ valuta la motivazione addotta dall'organizzazione e, se fondata, provvede a sostituire gli ispettori oggetto di obiezione. In caso contrario, questi si ritengono tacitamente confermati.

3.7 Qualora emergesse a seguito dell'analisi preliminare e/o anche nel corso delle attività di verifica descritte di seguito, la necessità di rivedere la tempistica di verifica per svolgere indagini o verifiche aggiuntive a causa di complessità maggiore del previsto o di presenza di inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati, IGQ si riserva il diritto di rivedere le condizioni contrattuali informandone l'organizzazione ed inviando una proposta revisionata in funzione delle difformità e/o criticità riscontrate.

L'iter di verifica rimane sospeso fino alla ricezione della proposta di contratto revisionata controfirmata per accettazione.

In seguito ad eventuali revisioni del contratto, l'organizzazione ha diritto di rinunciare al servizio di verifica.

4. PROCESSO DI VERIFICA E CONVALIDA

4.1 Il gruppo di verifica ispettiva è composto da uno o più ispettori. In caso di più ispettori, un ispettore è designato quale responsabile del gruppo di verifica ed opera come coordinatore del gruppo stesso.

4.2 Il processo per la verifica e convalida delle dichiarazioni di F-Gas consiste di norma in attività condotte sia "off-site" che "on-site". In particolare le attività si articolano nelle fasi descritte di seguito.

4.2.1 Attività preparatorie

Le attività preparatorie sono finalizzate a raccogliere ulteriore documentazione ed informazioni necessarie a svolgere le attività di verifica nel loro complesso.

All'atto della ricezione di accettazione dell'incarico da parte di IGQ, l'organizzazione invia ad IGQ in versione aggiornata la documentazione di cui al capitolo 5, secondo le modalità ivi descritte, se non già in possesso di IGQ.

L'iter di verifica e convalida rimane sospeso fino al loro completo ricevimento.

4.2.2 Analisi strategica

4.2.2.1 L'analisi strategica ha il fine di conseguire una comprensione approfondita delle attività e delle procedure in essere presso l'organizzazione al fine di ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 14 e 19 del Regolamento (UE) 517/2014 e pertanto valutare in prima istanza la natura, l'entità e la complessità delle attività di verifica da svolgersi, inclusi i siti presso cui sono archiviati e disponibili i documenti e le informazioni necessarie a completare la verifica.

4.2.2.2 L'analisi strategica consiste in un esame documentale condotto "off-site" sulla base di:

- documentazione fornita preliminarmente dall'organizzazione (vedi capitolo 5);
- soglia di rilevanza applicabile (5%);
- eventuali informazioni ottenute dalle verifiche precedenti condotte da IGQ o contenute nella documentazione inviata dall'organizzazione (es. rapporto di verifica).

Qualora necessario, l'organizzazione può essere contattata per ottenere chiarimenti sulla documentazione già inviata e/o per fornire documenti e/o informazioni supplementari necessari per concludere l'analisi strategica.

4.2.2.3 Se durante l'esecuzione dell'analisi strategica IGQ riscontra situazioni di non conformità o altre carenze tali da comportare delle inesattezze nella determinazione dei dati e delle informazioni relative agli F-gas, formula adeguati rilievi e li invia su apposito modulo all'organizzazione.

L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

4.2.3 Analisi dei rischi

4.2.3.1 A seguito dell'analisi strategica IGQ procede ad effettuare l'analisi dei rischi al fine di valutare il livello di affidabilità e robustezza del sistema in essere presso l'organizzazione per:

- le attività connesse al flusso dei dati (raccolta, aggregazione, elaborazione, archiviazione) e finalizzate alla presentazione della comunicazione annuale sugli F-gas;
- le attività di controllo messe in atto dall'organizzazione per mitigare il rischio di errori ed inesattezze nella gestione del flusso dei dati;
- l'esistenza, le modalità di raccolta ed archiviazione dei documenti di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, nel caso di importatori di apparecchiature contenenti HFC.

Il rischio di non individuazione è determinato in funzione di un rischio di verifica fissato al 5%, ossia tale da garantire un livello di garanzia ragionevole nell'emettere il parere di verifica.

Qualora necessario, l'organizzazione può essere contattata per ottenere chiarimenti sulla documentazione già inviata e/o per fornire documenti e/o informazioni supplementari necessari per concludere l'analisi dei rischi.

4.2.3.2 IGQ può procedere ad aggiornare l'analisi dei rischi qualora nel corso della verifica si identifichino delle situazioni che portano ad una diversa valutazione degli elementi di rischio rispetto a quanto inizialmente previsto.

4.2.3.3 Se durante l'esecuzione dell'analisi dei rischi IGQ riscontra situazioni di non conformità o altre carenze tali da comportare delle inesattezze nella comunicazione annuale sugli F-Gas, formula adeguati rilievi e li invia su apposito modulo all'organizzazione.

L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

4.2.4 Analisi dei processi

4.2.4.1 L'analisi dei processi consiste nel complesso delle attività di verifica volte a raccogliere informazioni ed evidenze sufficienti ed adeguate a supportare le conclusioni sulla verifica condotta da IGQ con un ragionevole livello di garanzia.

Durante l'analisi dei processi IGQ esegue le seguenti attività, per quanto applicabili:

- verifica dell'implementazione ed efficacia delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo e relative procedure;
- verifica dell'accuratezza, correttezza e completezza dei dati ed informazioni contenuti nella comunicazione annuale F-gas rispetto ai dati primari e registrazioni sottostanti ed alle evidenze raccolte;
- verifica della coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le comunicazioni trasmesse a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 517/2014 e dei punti 11, 12 e 13 dell'allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014;
- l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione di cui di cui all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879;
- la disponibilità di un numero sufficiente di quote autorizzate raffrontando i dati contenuti nel registro di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 517/2014 con i documenti che attestano l'immissione sul mercato degli F-Gas;
- se gli HFC contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente sono stati esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, l'esistenza di una dichiarazione da parte Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, per i quantitativi corrispondenti.

4.2.4.2 L'analisi dei processi include di norma attività svolte:

- "on-site", tramite la conduzione di una o più visite in sito come specificato di seguito;

e / o

- "off-site", tramite esame di documentazione e registrazioni fornite dall'organizzazione. Se del caso, IGQ può contattare l'organizzazione per ottenere chiarimenti sulla documentazione fornita e/o richiedere ulteriore documentazione al fine di raccogliere sufficienti evidenze e portare a compimento l'analisi dei processi.

4.2.5 Visita in sito

4.2.5.1 IGQ effettua di norma sempre una visita in sito. La visita in sito è obbligatoria nei seguenti casi:

- primo anno di verifica dell'organizzazione da parte di IGQ
- presenza di rilievi emersi durante la precedente verifica
- qualora l'organizzazione importi (sfusi o in apparecchiature) HFC corrispondenti ad un quantitativo pari o superiore a 50.000 tCO_{2,eq}

Qualora l'organizzazione non rientri nei casi precedenti e voglia derogare alla visita in sito, deve richiederlo per iscritto ad IGQ, che valuterà la richiesta caso per caso, analizzandone il relativo rischio e previo accertamento che tutti i documenti necessari per effettuare la verifica possano essere resi disponibili ad IGQ in remoto o tramite metodi alternativi. La decisione viene comunicata da IGQ all'organizzazione e, in caso di rifiuto, viene fornita adeguata motivazione.

Le date per l'effettuazione della visita in sito vengono concordate direttamente dal responsabile del gruppo di verifica con l'organizzazione e comunicate ad IGQ.

4.2.5.2 Prima della visita, IGQ invia all'organizzazione il piano della/e visita/e in sito, che include le seguenti informazioni:

- date della visita in sito
- attività di verifica da effettuare durante la visita e relative tempistiche
- nominativi del gruppo di verifica,
- interlocutori di riferimento
- ulteriori informazioni utili allo svolgimento della visita

4.2.5.3 Ai fini di un corretto svolgimento della visita in sito l'organizzazione deve assicurare che:

- i rilievi segnalati da IGQ durante l'analisi strategica e/o dei rischi siano gestiti secondo quanto specificato al paragrafo 6;
- tutte le registrazioni, i dati e le informazioni richieste siano messi a disposizione del gruppo di verifica;
- il gruppo di verifica abbia libero accesso a tutte le aree ed ai locali pertinenti per l'attività oggetto di verifica e convalida;
- il gruppo di verifica sia seguito ed assistito durante la visita dal personale competente dell'organizzazione;
- siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di verifica possa eseguire le attività specificate nel piano di visita in tutta sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni della legislazione vigente applicabile.

4.2.5.4 Quando il gruppo di verifica arriva presso il sito oggetto di visita, prima di iniziare le attività tiene una riunione con la Direzione o con i suoi diretti rappresentanti allo scopo di:

- illustrare le attività di verifica previste nel piano di visita;
- stabilire un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione aziendale;
- chiarire eventuali dubbi rispondendo a specifiche domande;
- sottolineare l'impegno di riservatezza per quanto riguarda i dati, i processi e le procedure dei quali prende visione durante la visita.

4.2.5.5 La visita in sito comprende quantomeno le seguenti attività:

- verifica della risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze, non-conformità e/o raccomandazioni) contenuti nel rapporto di verifica dell'anno precedente;
- verifica della risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze e/o non conformità) segnalate all'organizzazione in fase di analisi strategica e/o dei rischi;
- verifica dell'effettiva registrazione dell'organizzazione sul portale F-Gas europeo (*F-gas portal*) e nel Registro europeo (*HFC registry*);
- verifica della corretta applicazione delle procedure di gestione del flusso dei dati e delle relative attività di controllo messe in atto dall'organizzazione;
- verifica dell'assenza di inesattezze rilevanti nei dati relativi agli F-Gas;
- osservazione diretta sul registro HFC delle quote detenute dall'organizzazione per l'anno di riferimento;
- verifica della coerenza tra i valori contenuti nella comunicazione annuale F-Gas di HFC immessi sul mercato (da produzione e/o importazione) ed i relativi dati primari ed aggregati contenuti nei documenti di supporto dell'organizzazione.

Nel caso l'organizzazione sia un importatore di apparecchiature contenenti F-gas, la visita in sito include anche:

- verifica a campione di dichiarazioni di conformità e relativa documentazione di cui all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 per valutarne:

- coerenza tra i suddetti documenti
- coerenza con altri dati e documenti (es. packing list, SAD, fatture, etichettatura, schede tecniche di prodotto)

Nel caso l'organizzazione sia un produttore o importatore di F-gas sfusi, la visita in sito include anche:

- verifica della coerenza tra i valori contenuti nella comunicazione annuale F-Gas di HFC riportati alla Sezione 5C (i.e. HFC forniti direttamente ad imprese terze per l'esportazione) ed i documenti di transazione di tali quantitativi o altri equivalenti;
- in caso di HFC esentati riportati nella Sezione 5 (diversi dal punto 5c sopra), verifica della presenza di una prova documentata che tali F-Gas sono effettivamente utilizzati per lo scopo dichiarato;
- in caso di organizzazioni che hanno ricevuto le quote esclusivamente sulla base di una dichiarazione a norma dell'art. 16, comma 2 del Regolamento (UE) 517/2014 (*New Entrants Reserve*), verifica dell'esistenza di una prova documentata che i quantitativi di HFC dichiarati nella Sezione 10 sono stati forniti fisicamente ai partner commerciali autorizzati ed importatori di apparecchiature contenenti tali F-Gas.

4.2.5.6 Alla conclusione della visita il gruppo di verifica elabora i rilievi raccolti e stabilisce le conclusioni.

Nel corso di una riunione finale il gruppo di valutazione notifica al rappresentante dell'organizzazione gli eventuali rilievi emersi.

I rappresentanti dell'organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.

I rilievi (non conformità, inesattezze e/o raccomandazioni) e le eventuali obiezioni manifestate dall'organizzazione sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di verifica e presentate ad IGQ.

Qualora IGQ ritenesse di modificare una o più dei rilievi formulati dal responsabile del gruppo di verifica, l'organizzazione ne sarà prontamente informata per iscritto.

4.2.5.7 L'organizzazione è tenuta a gestire i suddetti rilievi secondo le modalità specificate al capitolo 6 del presente Regolamento.

IGQ può quindi procedere ad una nuova visita di valutazione, parziale o totale.

4.2.5.8 La mancata correzione/risoluzione dei rilievi ed attuazione delle eventuali azioni correttive comporta l'inclusione dei rilievi nella documento di verifica e può avere un impatto sul parere di verifica finale.

4.2.6 Attività "off-site"

4.2.6.1 Le attività "off-site" dell'analisi dei processi includono:

- tutte le attività svolte "on-site" in caso non si effettui la visita in sito in conformità a quanto previsto dal punto 4.2.5.1;
- la valutazione delle evidenze inviate dall'organizzazione per la risoluzione di eventuali rilievi emersi durante lo svolgimento della verifica (vedi capitolo 6);
- la convalida dei dati contenuti nella comunicazione F-Gas per l'anno di riferimento oggetto di verifica in termini di dati riportati e correttezza e completezza nella compilazione. Tale attività è svolta a seguito dell'invio di detta comunicazione in versione definitiva. Qualora l'organizzazione non fornisca la versione della comunicazione annuale definitiva, IGQ sospende l'iter di verifica e il responsabile del gruppo di verifica non può procedere alla redazione del rapporto di verifica sino al ricevimento del suddetto documento (vedi capitolo 5);
- ogni altra verifica che non si è potuta concludere durante la visita in sito.

4.2.7 Rapporto di verifica

4.2.7.1 A conclusione dell'analisi dei processi il responsabile del gruppo di verifica redige il rapporto di verifica.

4.2.7.2 Il rapporto di verifica riporta una descrizione di tutte le inesattezze e/o le non conformità rilevate durante le attività di verifica, anche eventualmente riferite a periodi di comunicazione precedenti, e non risolte preventivamente dall'organizzazione.

Il rapporto di verifica può altresì includere raccomandazioni per il miglioramento dei processi di gestione e controllo dei dati relativi agli F-Gas.

4.2.7.3 Il rapporto di verifica include uno dei seguenti pareri di verifica:

- A. Giudizio soddisfacente, nel caso la comunicazione F-Gas non contenga inesattezze o non conformità rilevanti e le attività di verifica siano state svolte senza limitazioni. In questo caso il rapporto di verifica può riportare inesattezze non rilevanti, non conformità e/o raccomandazioni.
- B. Giudizio non soddisfacente, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
- B.1. sono rilevate inesattezze e/o non conformità rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione del rapporto di verifica;
- B.2. l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ed IGQ non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserire che i dati relativi agli F-Gas, inclusi quelli riportati nella comunicazione F-Gas, non sono viziati da inesattezze rilevanti;
- B.3. le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono ad IGQ di asserire con garanzia ragionevole che i dati relativi agli F-Gas, inclusi quelli riportati nella comunicazione F-Gas, non sono viziati da inesattezze rilevanti.

4.2.8 Riesame indipendente

- 4.2.8.1 Prima della sua finalizzazione e rilascio formale, il rapporto di verifica, assieme a tutta la documentazione di verifica prodotta da IGQ per la singola organizzazione di cui al punto 2.3, è sottoposta ad un riesame indipendente da parte di una persona qualificata per tale mansione e che non ha partecipato a nessuna attività di verifica soggetta al riesame.
- 4.2.8.2 A seguito del riesame indipendente e di suo esito positivo, IGQ invia il rapporto di verifica autenticata dal rappresentante legale di IGQ nei termini previsti per legge per il suo inoltro all'autorità competente (31 marzo o 30 giugno di ogni anno).
- 4.2.8.3 È compito dell'organizzazione inviare la comunicazione F-gas annuale e il relativo rapporto di verifica all'AC entro i termini previsti dal Regolamento (UE) 517/2014.
- 4.2.8.4 La verifica è riferita ad un singolo anno solare di emissioni. La convalida non ha limite temporale.

5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD IGQ

5.1 Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica e convalida, l'organizzazione si impegna a fornire ad IGQ in formato elettronico via mail o tramite mezzi alternativi (es. siti di condivisione documenti) i documenti elencati nella seguente Tabella. La Tabella specifica per ciascun documento richiesto in quale momento del processo di verifica va fornito ad IGQ ed eventuali note. In caso di mancato invio dei documenti nei momenti indicati, l'iter di verifica e convalida rimane sospeso fino al loro completo ricevimento.

Documenti da fornire in seguito all'accettazione dell'incarico da parte di IGQ

Descrizione documento	Quando	Note
Proposta di contratto per il servizio di verifica controfirmata per accettazione dal rappresentante legale dell'organizzazione	Sottoscrizione della proposta di contratto (punto 3.5 del presente documento)	-
Comunicazione F-Gas relativa all'anno di riferimento precedente, per tutti i moduli applicabili	Sottoscrizione della proposta di contratto (punto 3.5 del presente documento)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Rapporto di verifica relativa all'anno di riferimento precedente	Sottoscrizione della proposta di contratto (punto 3.5 del presente documento)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Questionario FG00 compilato	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del presente documento) e prima della visita in sito	-
Procedure in essere relative alla gestione del flusso dei dati (dai dati primari sino ai dati finali inseriti nella comunicazione annuale F-Gas)	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del presente documento) e prima della visita in sito	Da fornire se documentate
Procedure in essere relative alle attività di controllo per l'assicurazione di	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 4.2.1 del	Da fornire se documentate

qualità dei dati	presente documento) e prima della visita in sito	
Dati primari, aggregati, registrazioni e documenti di supporto, quali ad es. (elenco non esaustivo): - Dichiarazioni di conformità (per importazioni di apparecchiature contenenti HFC) - Documenti richiesti dalla legislazione UE per lo sdoganamento e l'immissione in commercio di HFC sfusi o apparecchiature contenenti tali F-Gas (SAD, packing list, fatture, ecc.) - Documenti di cui all'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 - Rapporti di produzione, fatture (per produttori di F-Gas) - Prova documentata relativa agli HFC esentati dall'ottenimento di quote (per produttori e / o importatori di F-Gas sfusi) - Documenti di transazione che provino la fornitura fisica di HFC a partner commerciali importatori di apparecchiature contenenti tali F-Gas (per produttori e /o importatori che hanno ottenuto delle quote dalla Riserva Nuovi Entranti - <i>New Entrants Reserve</i>)	Durante la visita in sito (se prevista) oppure all'accettazione dell'incarico da parte di IGQ	-
Comunicazione annuale F-Gas relativa all'anno solare di riferimento oggetto di verifica	Visita in sito (anche in bozza) o prima dell'invio del rapporto di verifica	La comunicazione, non appena resa definitiva, deve essere immediatamente fornita ad IGQ e comunque in tempi congrui per procedere alla redazione del rapporto di verifica.
Eventuali ulteriori documenti e/o registrazioni necessari alla pianificazione ed all'esecuzione della verifica, quali ad esempio: – modulistica utilizzata per il calcolo dei gas ad effetto serra in termini di CO ₂ eq	Vari momenti della verifica	Da fornire se richiesti

6. GESTIONE DI INESATTEZZE, NON CONFORMITÀ E RACCOMANDAZIONI

6.1 Per ogni inesattezza e/o non conformità riscontrata da IGQ nel corso della verifica, IGQ fornisce in forma scritta una descrizione del rilievo tramite apposito modulo.

6.2 L'organizzazione, a seguito della ricezione del modulo, decide se procedere alla rimozione/correzione delle singole inesattezze e/o non conformità prima dell'invio del rapporto di verifica definitivo, in ragione della rilevanza dei rilievi. In tal caso l'organizzazione si impegna a:

- a. rimuovere/correggere tempestivamente le non conformità e le inesattezze segnalate;
- b. fornire l'evidenza della rimozione/correzione delle non conformità e/o inesattezze con le seguenti tempistiche:
 - durante la visita in sito degli ispettori IGQ in caso di rilievi comunicati a seguito di attività preliminari condotte "off-site" (es. analisi strategica e analisi dei rischi)
 - entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione della visita in sito, o tempistiche più ristrette precisate da IGQ in caso di particolare urgenza, qualora i rilievi siano emersi nel corso della visita in sito.

- 6.3** IGQ valuta il modulo dei rilievi e le evidenze documentali inviate dall'organizzazione e provvede a:
- in caso di esito positivo della valutazione, riportare le non conformità e/o le inesattezze come risolte nella documentazione interna di verifica e non le include nel rapporto di verifica;
 - in caso di esito negativo della valutazione, informare l'organizzazione sulle motivazioni dell'esito. Le non conformità e/o le inesattezze sono incluse nel rapporto di verifica. Il parere di verifica è rilasciato in coerenza con la rilevanza attribuita alle inesattezze e/o non conformità come specificato ai punti 4.2.7.
- 6.4** Qualora le inesattezze e/o le non conformità segnalate nel corso della verifica non vengano trattate e, se del caso, la loro causa non venga rimossa dall'organizzazione in tempi utili per il rilascio del rapporto di verifica, i rilievi sono inclusi nel rapporto di verifica e viene emesso un parere di verifica coerentemente con la rilevanza dei medesimi.
- 6.5** La presa in carico e la correzione/risoluzione dei rilievi inclusi nel rapporto di verifica (inesattezze, non conformità, raccomandazioni) è oggetto di valutazione nel corso della verifica condotta per il periodo di monitoraggio successivo.

7. PUBBLICAZIONI

- 7.1** L'organizzazione può:
- dare notizia, con qualunque mezzo, degli esiti delle attività di verifica e convalida condotte da IGQ;
 - rendere pubblici il rapporto di verifica purché pubblicati nella loro interezza.

8. CASI DI NON CONVALIDA

- 8.1** IGQ non convalida le comunicazioni oggetto di verifica nei seguenti casi:
- l'organizzazione rifiuta o pone ostacolo alle verifiche ispettive o nega l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche e della convalida;
 - l'organizzazione omette di fare fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti di IGQ;
 - la Società cui l'organizzazione appartiene, è nel frattempo dichiarata fallita.

9. VERIFICHE PARTICOLARI

- 9.1** Se a seguito di una verifica ed emissione del relativo rapporto di verifica, fossero presentati reclami da parti terze o emergessero fatti scoperti da IGQ, dall'organizzazione o altri che potrebbero influenzare quanto asserito nel rapporto di verifica, IGQ provvede ad informare tempestivamente l'organizzazione della situazione e motiva l'eventuale esigenza di ripetere in parte o tutte le attività di verifica in ragione della situazione riscontrata.
- 9.2** Nel caso l'organizzazione concordi su tale necessità, IGQ riesegue le attività di verifica opportune in conformità alle modalità applicabili e specificate nella presente procedura, a partire dalla fase contrattuale sino all'emissione del rapporto di verifica revisionato. La ragione della revisione è riportata nei suddetti documenti nuovamente convalidati.
- 9.3** Qualora l'organizzazione si opponga alla ripetizione delle attività di verifica richiesta da IGQ, l'organizzazione deve ritirare e non utilizzare in alcun modo il rapporto di verifica rilasciato. Se del caso, IGQ si riserva il diritto di informare l'autorità competente della situazione, motivando l'inadeguatezza del rapporto già rilasciato, e informando al contempo l'organizzazione.
- 9.4** In casi di particolare urgenza, qualora richiesto dalla particolarità e criticità della situazione riscontrata, IGQ può condurre visite in sito "senza preavviso". In tale caso l'organizzazione è avvisata della visita con non più di tre giorni di preavviso con comunicazione scritta inoltrata via fax o con altro mezzo elettronico. La comunicazione conterrà le informazioni necessarie per la conduzione delle verifiche, compresi data ed ora di inizio e di fine, composizione del gruppo di verifica e sua estensione. In tali casi l'organizzazione non può porre obiezioni sui membri del gruppo di verifica.

10. MODIFICHE DEI REQUISITI NORMATIVI

- 10.1** Modifiche al processo di verifica e convalida possono rendersi necessarie quando:
- il legislatore comunitario o nazionale modifichi la normativa di riferimento;

- il legislatore comunitario o nazionale modifichi la normativa di riferimento che regola il comportamento degli enti verificatori.

10.2 Nel caso di modifiche ai requisiti normativi, IGQ

- fornisce adeguate informazioni all'organizzazione cliente dei servizi di verifica e convalida;
- se del caso, verifica che l'organizzazione attui eventuali modifiche necessarie entro i periodi dettati dalla normativa.

11. RICORSI E RECLAMI

11.1 Ogni ricorso contro le decisioni in materia di verifica e convalida deve essere indirizzato al Direttore di IGQ che lo inoltra al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a prenderlo in esame in conformità alle procedure di IGQ stesso. Le modalità dettagliate per presentare ricorso sono disponibili sul sito internet di IGQ (www.igq.it).

11.2 Ogni reclamo relativo all'operato dell'ispettorato o dello staff tecnico di IGQ va inoltrato al Direttore di IGQ, il quale è tenuto a prenderlo in considerazione in conformità alle procedure di IGQ stesso.

11.3 Reclami provenienti da parti terze possono comportare da parte di IGQ l'effettuazione di verifiche ispettive "senza preavviso".

12. RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità di soddisfare la normativa cogente è esclusivamente dell'entità giuridica cui appartiene l'impianto oggetto di verifica e convalida. La verifica e convalida effettuate da IGQ non potranno mai costituire attestato del rispetto della normativa di Legge da parte dell'organizzazione eccetto quanto esplicitamente previsto dal Regolamento (UE) 517/2014.

13. ARBITRATO

Qualsiasi controversia tra IGQ e l'organizzazione, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, con la sola eccezione delle controversie relative ai pagamenti dovuti ad IGQ, che rimangono devolute alla cognizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio si riunirà a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità.

14. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

IGQ nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti all'azienda cliente, garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR.)

La politica della privacy di IGQ e l'informativa da fornire agli interessati sono presenti sito IGQ alla pagina www.igq.it/privacy.

L'organizzazione si impegna a fornire, in nome e per conto di IGQ, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori presenti agli audit la succitata informativa sulla privacy.